

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE
(D.M. 270/04) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA
L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE**

L'Università degli Studi UNIVERSITAS MERCATORUM, con sede in Roma, Piazza Mattei, 10, P.IVA 09106101000, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. GIOVANNI CANNATA, nato a Bari il 08/03/1947.

E
.....ASL Medio Campidano..... con sede legale inSanluri.....,
ViaUngaretti n. 9..... Partita IVA03990320925.....,
d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata daGiorgio Carboni.....,
nato aCagliari....., il24/04/1963.....

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);
- Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Viste le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
- Visto l’art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l’indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- Vista la Convenzione tra UNIVERSITAS MERCATORUM e l’Ordine degli Psicologi del Lazio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio professionalizzante finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l’Esame di Stato inizia il 15 marzo e/o il 15 settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

- 6 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo, per un totale di 500 ore complessive di attività supervisionata.

Il semestre dovrà riguardare attività psicologiche relative a una delle seguenti aree:

- Psicologia generale
- Psicologia clinica

- Psicologia sociale
- Psicologia dello sviluppo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto. Le assenze, ammesse per soli motivi di salute opportunamente certificati, non possono superare 1/3 delle ore previste per ciascun semestre e saranno giustificate solo se materialmente non recuperabili all'interno del semestre.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

- in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
- qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione e sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica.

Il tirocinio per l'iscrizione all'Albo B deve svolgersi nella stessa Struttura.

Per le sedi di tirocinio all' estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall' Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all' Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell' Azienda- Ente.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
- Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo. Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell' Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla
L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree relative a ciascun semestre di tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso ad Universitas Mercatorum, secondo le scadenze previste.

Art. 6

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/ Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/ Azienda. Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/ Azienda ospitante. Gli Enti/ Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 7

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Università, contestualmente alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor, e all'attestato di frequenza rilasciato dall'Azienda ospitante (con l'indicazione, per ciascun semestre di riferimento, del Tutor, dell'area psicologica prescelta e delle ore svolte dal tirocinante), firmato dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore.

Art. 8

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Data.....

Il Magnifico Rettore
Prof. Giovanni Cannata

.....

(timbro e firma)

Per L'ente Ospitante
Il Responsabile

.....

(timbro e firma)

Il Tutor Ospitante

.....

(firma)